



SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Segreteria provinciale di Verona

Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel. 045915777 e 0458340923 fax 045915907
(@mail): veneto.vr@snals.it PEC (@mail certificata): veneto.vr@pec.snals.it

Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel e fax 0442601546 e-mail: legnago@snalsverona.it

SCHEDA
Snals Confasal di Verona



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

**I PERMESSI PER DONARE IL SANGUE
ININFLUENTI PER L'APPLICAZIONE
DELLA PENALIZZAZIONE SULLA PENSIONE
SE L'ETA' E' INFERIORE A 62 ANNI**

II SENATO DELLA REPUBBLICA in data 10/10/2013 ha approvato la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni inserendo dopo l'articolo 4 quanto segue:

Art. 4-ter. - (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue e di emocomponenti). – 1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "guadagni ordinaria" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219"».

In altre parole:

L'articolo 4-ter, introdotto al Senato, prevede che le giornate dedicate dai lavoratori alla donazione di sangue e di emocomponenti vengano computate ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata senza penalizzazioni.

Nella relativa scheda di lettura reperibile nel sito web istituzionale della Camera si precisa:

Articolo 4-ter
(Profili pensionistici per i donatori di sangue ed emocomponenti)

L'**articolo 4-ter, introdotto al Senato**, integra l'articolo 6, comma 2-*quater*, del D.L. n. 216/2011, al fine di prevedere che le giornate dedicate dai lavoratori alla **donazione di sangue e emocomponenti** vengano computate ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata senza penalizzazioni.

L'**articolo 24, comma 10, del DL n.201/2011** (c.d. riforma Fornero), ha stabilito che l'accesso alla pensione anticipata (ossia in assenza dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dalla riforma), a decorrere da gennaio 2012, è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'a 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate precedentemente al 1° gennaio 2012, è applicata una **riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni**; la riduzione percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Successivamente, l'**articolo 6, comma 2-*quater*, del D.L. n.216/2011**, ha previsto che le disposizioni dell' articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di **anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017**, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista di esclusiva da **prestazione effettiva di lavoro**, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

La **legge 21 ottobre 2005, n. 219** reca la **disciplina delle attività trasfusionali** e della produzione nazionale degli emoderivati. L'**articolo 8**, in particolare, prevede che i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente o parasubordinati hanno **diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione**, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa e l'**accredito dei contributi figurativi**. In caso di inidoneità alla donazione è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure. I certificati relativi alle prestazioni effettuate sono rilasciati al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate.

IL DECRETO LEGGE N.101/2013 E' ATTUALMENTE IN DISCUSSIONE ALLA CAMERA

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco <http://> per aprire il LINK)

D.L.101/2013 APPROVATO DAL SENATO

<http://documenti.camera.it/apps/c>

SCHEDA LETTURA da sito web Camera

<http://documenti.camera.it/apps/c>



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

mercoledì 23 ottobre 2013

15.47.37